

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MARZO ●●●

30 VENERDÌ
REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° marzo; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° marzo. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2012 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2013.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità

apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Invio comunicazione telematica. I soggetti che usufruiscono della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, qualora non abbiano terminato i lavori entro il 31-12-2011, devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le spese sostenute nel corso del 2011.

La trasmissione può essere fatta direttamente oppure avvalendosi degli intermediari abilitati; il programma per la compilazione della comunicazione, con relative istruzioni, è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2011 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-3-2011;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2011 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-3-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta



Le spese 2011 per la riqualificazione energetica degli edifici vanno comunicate all'Agenzia delle entrate esclusivamente via web

dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2012, che non hanno pagato il rinnovo entro il 29 febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%. Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

31 SABATO
QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta*

Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

MOD. 730/2012

Invio comunicazione per ricezione telematica mod.730-4. Da quest'anno i sostituti d'imposta sono obbligati a ricevere in via telematica dall'Agenzia delle entrate i dati relativi ai modelli 730-4 con gli importi da rimborsare o trattenere ai propri dipendenti in base alla liquidazione dei modelli 730/2012. Pertanto devono entro oggi trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite un intermediario abilitato, il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 febbraio scorso, reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, con il quale comunicano alla stessa Agenzia di voler ricevere i dati relativi ai modelli 730-4 all'indirizzo telematico proprio, se utenti abilitati ai servizi Fisconline o Entratel, o dell'intermediario incaricato.

I sostituti d'imposta che nel 2011 hanno già ricevuto dall'Agenzia delle entrate i modelli 730-4 in via telematica devono inviare la suddetta comunicazione solo se si sono verificate variazioni nei dati già forniti.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del

16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di febbraio 2012 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2 marzo scorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dello stesso giorno.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale

27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010. Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di febbraio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 4° trime-

stre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it; si veda in particolare la circolare Inps n. 79 dell'8-6-2011 per le nuove modalità di pagamento.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2008 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-3-2008;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-3-2010;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-3-2008 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-3-2008 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-3-2010.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2012 a pagina 107.

PUBBLICITÀ

Pagamento 2ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

ENERGIA ELETTRICA

Presentazione dichiarazione annuale di produzione e consumo.

Le aziende agricole che nel 2011 hanno prodotto energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW (30 kW per gli impianti situati in territori montani) sono considerate «officine elettriche» con obbligo di presentare entro oggi all'Agenzia del-

le dogane, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di produzione e di consumo (modello AD-1) riferita all'anno 2011.

Sulla base della dichiarazione viene determinato l'importo da versare per l'accisa e le addizionali comunale e provinciale sull'energia autoconsumata; di norma, tali imposte sono state già anticipate in corso d'anno con accenti mensili calcolati sul totale dell'anno precedente.

La dichiarazione annuale di produzione va comunque presentata anche se tutta l'energia prodotta viene immessa nella rete elettrica. Per altre informazioni sull'argomento si veda l'art. 53 del decreto legislativo n. 504 del 26-10-1995; poiché dal 2012 non sono più dovute le addizionali comunale e provinciale nelle Regioni a statuto ordinario, si vedano anche la circolare n. 1/DF e la nota prot. 800/R.U., rispettivamente del 3 e 5-1-2012, dell'Agenzia delle dogane consultabili sul sito www.agenziadogane.gov.it tramite il quale si effettua la trasmissione telematica della dichiarazione annuale.

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

Versamento oblazione e presentazione domanda di definizione.

Con l'art. 29, comma 16-bis, del decreto legge n. 216 del 29-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 24-2-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27-2-2012, Supplemento ordinario n. 36) è stato riaperto a oggi il termine per definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro (esclusi Ici, Tarsu, Tosap, dazi, accise) pendenti alla data del 31-12-2011 (termine più ampio rispetto al precedente 1-5-2011), con il pagamento di determinate somme e la presentazione delle domande di definizione, esclusivamente in via telematica, in base al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13-9-2011 reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si ricorda che il precedente termine di versamento, in relazione alle liti pendenti all'1-5-2011, era stabilito al 30-11-2011.

Pertanto la scadenza di oggi riguarda la presentazione delle domande di definizione:

- sia delle liti pendenti all'1-5-2011 i cui

versamenti sono stati effettuati entro il 30-11-2011;

- sia delle liti pendenti al 31-12-2011 i cui versamenti devono essere effettuati sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla corposa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 24-10-2011 e a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 36/2011 a pag. 30; per le modalità di pagamento si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 82/E del 5-8-2011.

IVA

Chiusura agevolata partite Iva inattive.

I soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di cessazione di attività entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento possono sanare la violazione versando, entro oggi, l'importo di 129 euro pari a un quarto della sanzione minima di 516 euro.

La sanatoria non è possibile se la violazione è stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

La sanatoria, già prevista dall'art. 23, comma 23, del decreto legge 6-7-2011 n. 98 convertito in legge 15-7-2011 n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16-7-2011) con scadenza 4-10-2011, è stata riaperta a oggi con l'art. 29, comma 6, del decreto legge n. 216 del 29-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 24-2-2012 (Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27-2-2012).

Per altre informazioni e per le modalità applicative si vedano la circolare n. 41/E del 5-8-2011 e la risoluzione n. 72/E dell'11-7-2011 dell'Agenzia delle entrate, e gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 29/2011 e 32/2011 rispettivamente a pagina 29 e 27.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario